



Dr. Armando Santus
NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO
Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

BERGAMO - Via Divisione Julia, 7
Tel. 035 241113 / Fax 035 238462 / e-mail: asantus@notariato.it

Esente da imposta di bollo e di registro - Art.82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105.

Repertorio numero 61050

Raccolta numero 27961

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Serina (BG), '26 (ventisei) giugno 2019 (duemiladiciannove), alle ore venti e quaranta minuti.

Presso la sede dell'Ente oltre detto, in viale Papa Giovanni XXIII n.2.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, con studio in Bergamo, via Divisione Julia n.7, è presente il signor

Bani Stefano, nato a Bergamo il 7 novembre 1961, codice fiscale BNA SFN 61S07 A794I, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione subito detta, della cui identità personale io Notaio sono certo e che, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di presidente del consiglio direttivo legale rappresentante dell'Associazione di Pubblica Assistenza denominata

"P.A. CROCE VERDE OLTRE IL COLLE VAL SERINA"

con sede in Serina (BG), viale Papa Giovanni XXIII n.2, codice fiscale 94018170160, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato, aderente all'A.N.P.A.S., mi chiede di assistere, per redigere il relativo verbale, alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea straordinaria, qui oggi a quest'ora indetta in seconda convocazione per le ore venti e quindici minuti e con inizio all'ora suindicata, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione nuovo statuto, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117).

Aderendo alla richiesta faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea.

A norma dell'art.20 dello statuto e su designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il signor Bani Stefano, il quale, riconfermatomi l'incarico di redigere il presente verbale, constata e mi fa constatare:

- che la presente riunione dell'assemblea è stata convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno con le materie da trattare e l'indicazione del giorno, luogo ed ora della convocazione, inviato a tutti gli aventi diritto mediante posta ordinaria nei termini di cui all'art.23 dello statuto e affisso presso la sede dell'associazione;

- che l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 25 giugno u.s. alle ore sei è risultata deserta;

- che del consiglio direttivo, con lui presidente, sono qui intervenuti il vice presidente Valle Giorgio e i consiglieri Bonaldi Roberto, Carrara Luisa, Carrara Silvia, Cortinovis Massimo, Ferrari Claudio e Maringoni Barbara; risulta assente

Registrato a Bergamo
il 27.06.2019 n.1850
Serie 1T Esente

Dott. ARMANDO SANTUS
NOTAIO



il consigliere Maurizio Massimo;

- che gli iscritti aventi diritto a partecipare all'assemblea con voto deliberativo sono in numero di 63 (sessantatré);
- che, a norma dell'art.35 dello statuto, l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- che oggi, in questo luogo, sono qui intervenuti complessivamente numero 48 (quarantotto) associati di cui numero 31 (trentuno) di persona e numero 17 (diciassette) a mezzo delega, come risulta dall'elenco, aggiornato con i definitivi riscontri a seguito di verifiche per controllo degli associati che via via si presenteranno in assemblea, che qui si unisce sotto la lettera "A".

Il presidente dichiara quindi validamente costituita la presente riunione assembleare e passa a trattare l'unico punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea straordinaria. Il presidente dell'assemblea illustra ai presenti le ragioni che giustificano l'adozione del nuovo testo di statuto qui proposto per l'approvazione, al fine di un suo adeguamento richiesto dalla riforma del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105.

Il presidente dell'assemblea illustra brevemente ai presenti il contenuto del nuovo testo di statuto ed evidenzia le modifiche e le integrazioni più rilevanti facendo riferimento all'articolato del testo sottoposto all'approvazione.

In particolare:

all'**art.1** viene inserita nella denominazione dell'associazione la dicitura "Organizzazione di Volontariato", con assunzione, quindi, della denominazione "**P.A. CROCE VERDE OLTRE IL COLLE VAL SERINA Organizzazione di Volontariato**" e si introduce la forma abbreviata "**P.A. CROCE VERDE OLTRE IL COLLE ODV**", si precisa che l'associazione è un Ente del Terzo settore e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017; viene descritto, inoltre, l'emblema dell'associazione;

all'**art.2** si precisa che l'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vengono inoltre riformulati i principi associativi fondamentali;

all'**art.3** vengono riformulati gli scopi associativi dell'associazione e si precisa che l'associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze);

agli **artt. 4 e 4 bis** vengono indicate le attività di interesse generale che l'associazione può svolgere ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e le attività ad esse conseguenti;

all'art.4 ter si precisa che l'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e che tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione;

all'art.5 viene disciplinata l'attività dei volontari e dei lavoratori;

l'art.6 tratta dei requisiti dei soci e della procedura di ammissione degli stessi;

all'art.7 vengono disciplinati i diritti dei soci;

all'art.8 vengono disciplinati i doveri dei soci;

all'art.9 si tratta l'incompatibilità alla qualifica di socio;

l'art.10 disciplina la perdita della qualifica di socio;

all'art.11 viene disciplinata la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio;

l'art.12 tratta dell'esercizio finanziario e delle entrate dell'associazione;

l'art.13 prevede che il patrimonio dell'associazione venga utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che l'associazione non possa distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato ed enti del terzo settore;

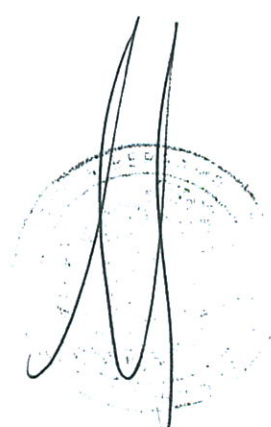
l'art.14 disciplina la redazione del bilancio;

all'art.15 vengono elencati gli organi dell'associazione e indicate le caratteristiche dei membri degli organi stessi.

Il presidente, proseguendo nella sua esposizione, illustra brevemente gli articoli relativi all'assemblea e precisamente: art.16 - assemblea, art.17 - convocazione, art.18 - tempi e scopi della convocazione, art.19 - quorum costitutivi, art.20 - adempimenti, art.21 - validità delle deliberazioni, art.22 - intervento e rappresentanza, art.23 - competenze.

Il presidente si sofferma poi sugli articoli da 24 a 29 compresi del nuovo proposto testo di statuto relativi: all'amministrazione dell'associazione (art.24), che viene affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri; ai quorum costitutivi e deliberativi (art.25); alle competenze (art.26); alla direzione esecutiva (art.27); alla vacanza di componenti e decadenza degli organi (art.28); al presidente (art.29).

Illustra l'ulteriore parte dello statuto che tratta: organo di controllo (art.30), competenze dell'organo di controllo (art.31), revisore legale dei conti (art.32), collegio dei probiviri (art.33), competenze del collegio dei probiviri (art.34), libri sociali obbligatori (art.35), sezioni dell'associazione (art.36), regolamenti (art.37), scioglimento



(art.38), rinvio (art.39).

Su invito del Presidente, io Notaio do lettura della seguente

proposta di deliberazione

"L'assemblea dei soci della P.A. CROCE VERDE OLTRE IL COLLE VAL SERINA, riunita in seconda convocazione il 26 giugno 2019, chiamata a deliberare sul punto **Approvazione nuovo statuto**, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117),

preso atto

della relazione del Presidente;

delibera

- di riformulare lo statuto per adeguarlo a quanto disposto dalla Riforma del Terzo Settore, secondo quanto esposto dal Presidente nella sua relazione;
- di adottare il nuovo testo di statuto, come illustrato dal Presidente, composto da n.39 (trentanove) articoli;
- di conferire al presidente del consiglio direttivo o, in sua mancanza, a ciascuno dei componenti del consiglio stesso, tutti in via tra loro disgiunta, ogni potere e facoltà, per gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato, compresa l'adozione di ulteriori eventuali modifiche ed integrazioni statutarie che potranno in futuro essere richieste dal Registro Unico del Terzo Settore in sede di iscrizione."

Il Presidente apre la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente chiude la discussione.

Io Notaio segnalo che al momento, e sono le ore ventuno e cinque minuti, sono intervenuti numero 49 (quarantanove) associati di cui 32 (trentadue) di persona e 17 (diciassette) per delega validamente rilasciata.

A questo punto sottopongo ai soci, per alzata di mano, l'approvazione della proposta di deliberazione come letta da me Notaio e, dopo verifica dei voti espressi per alzata di mano, con prova e controprova per astenuti e contrari, io Notaio constato e dichiaro che la proposta di deliberazione è

approvata all'unanimità.

Con astensione del socio signor Giudici Guido.

Il nuovo testo di statuto che recepisce le approvate modifiche statutarie si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"** quale sua parte integrante e sostanziale.

Non risultando altro da trattare l'assemblea straordinaria si scioglie alle ore ventuno e sette minuti.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

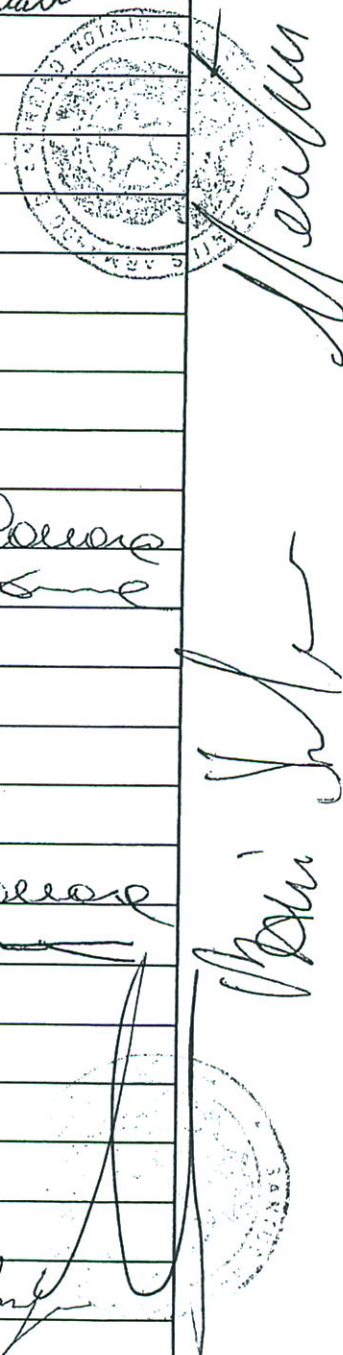
Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su dieci pagine di tre fogli è stato letto da me notaio agli associati riuniti in assemblea che, a mia domanda, lo approvano e in conferma il presidente con me sottoscrive.

Firmato: Bani Stefano

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 26/06/2019

ELENCO SOCI	FIRMA SOCIO	FIRMA DELEGA
ARNOLDI DEBORAH		Arnoldi Deborah
ASTORI ANGELO	Angelo Astori	
BANI STEFANO	Stefano Bani	
BELOTTI EMMA	Emma Belotti	
BENDOTTI CESARINA		Bendotti Cesarina
BIANZINA GIOVANNI	Giovanni Bianzina	
BIANZINA ILARIA	Ilaria Bianzina	
BONALDI ROBERTO	Roberto Bonaldi	
CARRARA ANGELO	Angelo Carrara	
CARRARA FABRIZIO		
CARRARA LUISA	Luisa Carrara	
CARRARA MARIA TERESA	Maria Teresa Carrara	
CARRARA SILVIA	Silvia Carrara	
CARRARA STEFANIA		Luisa Carrara
CAYOLA REINA		Reina Cayola
CONSONNI ILARIO		
COPPOLA DIEGO	Diego Coppola	
COPPOLA ROSARIO	Rosario Coppola	
CORTINOVIS MASSIMO	Massimo Cortinovis	
DAGHETTI ROBERTO		Luisa Carrara
DOLCI G. MARCO	Marco Dolci	Stefano Bani
FANTI VENTURELLA		
FERRARI CLAUDIO	Claudio Ferrari	
GHERARDI JENNIFER	Jennifer Gherardi	
GHERARDI SONIA	Sonia Gherardi	
GIUDICI GUIDO	Guido Giudici	
GOTTI SABRINA		Sabrina Gotti
LUISELLI ALESSANDRA		



ASSEMBLEA STRAORDINARIA 26/06/2019

ELENCO SOCI	FIRMA SOCIO	FIRMA DELEGA
LUISELLI LUISELLA	<i>Luiselli Luisella</i>	
MAGONI LUIGI		
MANERA EGIDIO	<i>Manera Egidio</i>	
MANTOVANI VINCENZO		
MARINGONI BARBARA	<i>Maringoni Barbara</i>	
MARINGONI MARIO		<i>Maringoni Mario</i>
MAURIZIO MASSIMO		<i>Maurizio Massimo</i>
MAZZOCCHI MONICA		<i>Mazzocchi Monica</i>
MERELLI MARIKA	<i>Merelli Marika</i>	
MICHELI CRISTINA		
MINOSSI ERMANNO	<i>Minossi Ermanno</i>	
MIRCI ELEONORA	<i>Mirce Eleonora</i>	
N'GUESSAN MARIE ANGE		
NORIS ORFEO	<i>Noris Orfeo</i>	
PALAZZI IVANO		
POLETO ARISTIDE ENZO		
RIZZI LORENZA		<i>Rizzi Lorenza</i>
RONDI VERA	<i>Rondi Vera</i>	
SALVATIERRA MARIA JULIA	<i>Salvatierra Maria Julia</i>	
TIRABOSCHI ALDO		
TIRABOSCHI ITALO	<i>Tiraboschi Italo</i>	
TIRABOSCHI LISA	<i>Tiraboschi Lisa</i>	
TIRABOSCHI MATTEO		<i>Tiraboschi Matteo</i>
TIRABOSCHI VALERIO	<i>Tiraboschi Valerio</i>	
VALLE ANDREA	<i>Valle Andrea</i>	
VALLE ANGELO		<i>Valle Angelo</i>
VALLE FELICE		<i>Valle Felice</i>
VALLE FRANCESCO		<i>Valle Francesco</i>



Mazzocchi Monica

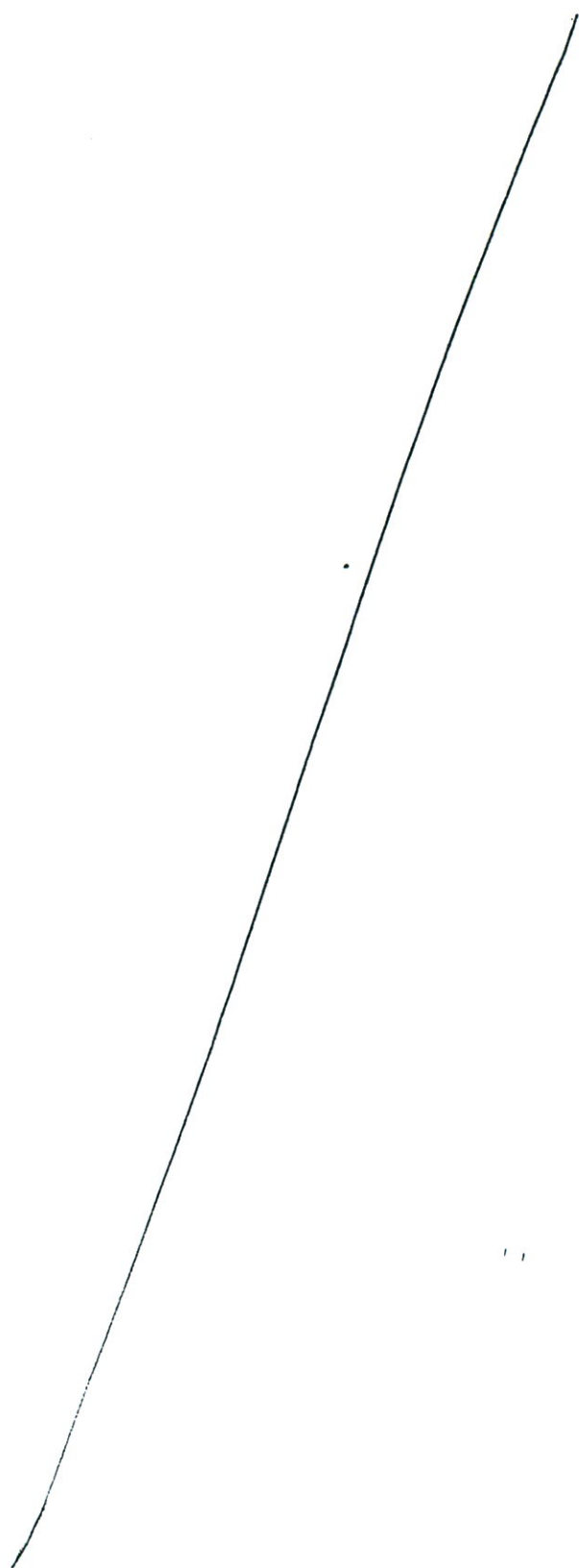
Mirce Eleonora

ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 16-02-2019

[illegible]

Amir Hf

[Handwritten signature: M. H. ...]



Allegato "B" all'atto n. 61050/27961 rep.

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

E' costituita l'associazione denominata "P.A. CROCE VERDE OLTRE IL COLLE VAL SERINA Organizzazione di Volontariato", o anche in forma breve "P.A. CROCE VERDE OLTRE IL COLLE ODV" con sede nel comune di Serina, via Papa Giovanni XXIII n.2, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'emblema dell'Associazione è costituito da iconogramma centrale rappresentante al centro una croce verde contornata dalla denominazione sociale su sfondo bianco.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidà-

..
rietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) o ad altra rete associativa in base a delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

4 bis - Azioni conseguenti

In particolare l'associazione attua le attività sopra elencate tramite:

a. Interventi e prestazioni sanitarie;

b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;

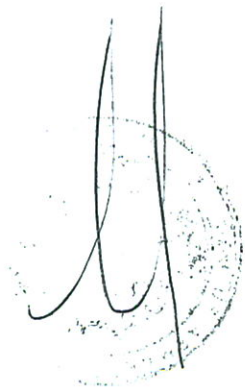
d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. donazione di sangue e organi;
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

4 ter - Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di in-



teresse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito.

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associa-

zione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono l'eventuale quota associativa, stabilita dall'assemblea dei soci.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di un mese non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa, **ove prevista**.
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso;
- e) per decesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4 ter dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a Euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in

vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 ter dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
 - f. da rendite patrimoniali e finanziarie
 - g. da attività di raccolta fondi
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
 - i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
 - j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
 - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 ter.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri (facoltativo).

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a

fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore fino ad un max di tre deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. *delibera sulla esclusione degli associati*
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 - Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione o consiglio di amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è

subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per di-

sposizioni di legge o attuative, il consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- l. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il consiglio, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il consiglio.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei

proibiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 30 - Organo di controllo

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

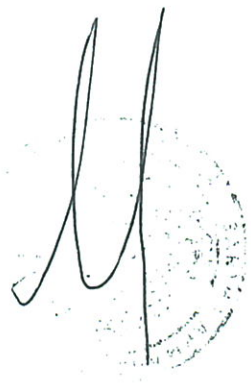
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 32 - Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Da prevedersi solo nel caso si superino i parametri previsti per legge e nessun componente l'organo di controllo ne abbia le caratteristiche.

Art. 33 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o

più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Bani Stefano

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)

*Copia autentica conforme all'originale nel mio atto,
con gli allegati*

Bergamo,

02 LUG. 2019

